

AUTO AZIENDALI: VALORE DEL FRINGE BENEFIT E RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Risp. AE 21 gennaio 2026 n. 14

Un recente documento di prassi ricorda i criteri per determinare il valore del fringe benefit in caso di assegnazione di auto aziendali ai dipendenti: quanto eccede da tale limite deve concorrere alla formazione del reddito complessivo.

Nel caso analizzato, la società istante rappresenta di stare implementando una nuova Car policy, denominata "**Car Flexi**", per una specifica categoria di collaboratori che occupano posizioni manageriali; nello specifico, il collaboratore che con la sottoscrizione dell'accordo aderisce all'offerta del prodotto "Car Flexi" accetta in via preventiva di **sostenere l'intero costo** dell'auto e che il "valore" dell'auto assegnata in uso promiscuo concorra alla struttura della propria retribuzione complessiva.

Specificamente, coloro che aderiscono al progetto accettano che la loro eventuale **retribuzione variabile** sia determinata considerando anche il costo corrispondente all'onere sostenuto annualmente dall'azienda per permettere al collaboratore di utilizzare l'auto prescelta in uso promiscuo.

In particolare, i dipendenti che aderiscono al progetto "Car Flexi", diversamente da quelli che usufruiscono di autoveicoli assegnati in **uso promiscuo** sulla base di accordi diversi all'interno del Gruppo, contribuiscono al costo del canone di noleggio non solo con la trattenuta mensile per l'uso promiscuo del mezzo pari al 100% del valore convenzionale del fringe benefit, ma anche attraverso l'accettazione che, nella determinazione dell'eventuale compenso variabile, l'azienda consideri il residuo onere economico a suo carico.

La soluzione dell'AE

La disposizione contenuta nell'art. 51 c. 4 lett. a) TUIR, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente», deve intendersi riferita non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'**uso a fini personali** del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

Con riferimento al caso di specie, l'Istante intende chiedere ai collaboratori che aderiscono all'offerta "Car Flexi" di partecipare **interamente all'onere** sostenuto dall'azienda per l'assegnazione in uso promiscuo del veicolo. L'Istante intende, inoltre, trattenere la differenza tra il costo totale sostenuto dalla Società (canone annuo del noleggio) e l'importo corrisposto tramite trattenuta mensile dal collaboratore (pari al valore convenzionale del fringe benefit), dalla retribuzione variabile "lorda" del collaboratore, determinando così la «retribuzione variabile percepita» dal collaboratore da assoggettare a tassazione.

Secondo l'AE, il collaboratore può concorrere all'onere complessivo sostenuto dalla Società per l'assegnazione dell'autoveicolo in uso promiscuo azzerando il valore del fringe benefit attraverso una **trattenuta mensile**, nell'arco temporale di dodici mesi, corrispondente al valore del **fringe benefit**.

Tuttavia, le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla Società dovranno essere **trattenute dall'importo "netto"** della retribuzione variabile, in quanto il valore del fringe benefit eccedente il valore determinato ai sensi dell'art. 51 c. 4 TUIR, deve concorrere alla formazione del reddito complessivo.